

ALLEGATO V

INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - affidamento incarico di collaborazione/consulenza

Il/La

sottoscritto/a.....

nato/a a.....

il e residente in

Via.....N.....

Codice Fiscale

professione

In qualità di

alla data del

per l'incarico di

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 in caso di false e mendaci dichiarazioni

- Di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse nei confronti dell'Amministrazione comunale di Villa Bartolomea, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs n. 165/2001 (punto 1);
- di svolgere / non svolgere incarichi/ attività professionali o essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. (art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013) – punto 2);

In caso di incarichi svolti specificare

Ente	Tipologia incarico	Durata	Compenso

- di non presentare cause d'inconferibilità e/o incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa nell'interesse del Comune di Villa Bartolomea (art. 20 del D.lgs 39/2013)- punto 3);
- di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune.(Artt. 2 co. 3; 3, co. 2; 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013) – punto 4 .

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva

In fede

Data

Firma.....

1) Articolo 53, comma 14 del D.lgs 165/2001 Incompatibilit , cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonch  dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

Art. 53

- 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

2) Art. 15 (D. Lgs. 33/2013) Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonch  di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarit  di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivit  professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

3) Artt. 1, co 2 lett. e) g) h), 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Disposizioni in materia di inconferibilit  e incompatibilit  di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 1

- comma 2

e) ...per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attivit  di consulenza a favore dell'ente
g) ...per «inconferibilit », la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attivit  professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) ... per «incompatibilit », l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attivit  professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico; □

Art. 20

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilit  di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilit  di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1   condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilit , la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilit  di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

4) ARTT. 2 co. 3 DEL DPR 62/2013

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorit  politiche, nonch  nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA

.....

